

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PAVIA CITTÀ INTERNAZIONALE DEI SAPERI"



PAVIA CITTÀ INTERNAZIONALE DEI SAPERI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

Art. 1)

L'associazione è denominata

"PAVIA CITTÀ INTERNAZIONALE DEI SAPERI"

Art. 2)

L'Associazione ha sede in Pavia presso il Palazzo Municipale, in Piazza Municipio n.2.

Art. 3)

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO

Art. 4)

1. L'associazione non ha fini di lucro. Essa persegue lo scopo di natura ideale di valorizzare le culture umanistica e scientifica come strumento formativo e occasione di crescita per la comunità, con lo scopo di conferire prestigio alla città di Pavia e al suo territorio attraverso proposte di respiro internazionale che ne evidenzino le eccellenze nel campo del sapere e dell'arte.

2. Strumenti principali di realizzazione di tali finalità sono il Festival dei Saperi, programmato nel mese di settembre, che individua di anno in anno un fuoco tematico di confronto e dialogo tra i vari saperi, le Mostre, le pubblicazioni ed altri eventi di carattere

culturale.

3. Il tutto senza scopo di lucro nel rispetto della legge e dei principi dell'ordine pubblico e del buon costume.
4. L'associazione è apartitica, apolitica e indipendente e potrà partecipare e/o affiliarsi a enti, organizzazioni e federazioni di ogni ordine e grado.

TITOLO III

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 5)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai conferimenti degli associati fondatori;
 - b) dalle quote associative annuali degli associati fondatori e ordinari (quote annuali);
 - c) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonchè da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - d) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
 - e) dai beni che a qualsiasi titolo perverranno all'Associazione;
 - f) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 6)

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell'anno precedente che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il programma dell'attività sociale sulla scorta delle indicazioni del Comitato Scientifico.
4. Il Consiglio Direttivo è tenuto inoltre ad ogni altro adempimento contabile prescritto dalla legge.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7)

1. Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Presidente del Consiglio direttivo;
 - d) Il Vice-Presidente del Consiglio direttivo;
 - e) Il Segretario;
 - f) Il Tesoriere;
 - g) Il Comitato Scientifico;
 - h) Il Revisore dei conti;
2. L'associazione deve tenere:
 - A) il Libro degli Associati, da tenersi a cura del Consiglio Direttivo

secondo le disposizioni dettate in materia di società, in quanto compatibili.

Il domicilio degli associati, per tutto quanto concerne i loro rapporti con l'associazione, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro degli associati.

A tal fine gli associati possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefax.

L'Organo Amministrativo deve aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dagli associati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

B) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati da tenersi a cura del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni dettate in materia di società, in quanto compatibili. In tale libro andranno trascritti i verbali di tutte le delibere che l'assemblea andrà ad assumere.

C) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo da tenersi a cura del Consiglio stesso, secondo le disposizioni dettate in materia di società, in quanto compatibili. In tale libro andranno trascritti i verbali di tutte le decisioni che il Consiglio andrà ad assumere. In caso di nomina di un Comitato Esecutivo, a norma del successivo art. 15), anche le

decisioni di tale organo dovranno essere trascritte nel suddetto libro, così come le determinazioni dei Consiglieri Delegati, ove nominati.

3. Tutti i libri sopra menzionati dovranno essere numerati progressivamente in ogni pagina e vidimati prima della loro messa in uso.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Art. 8)

1. L'Assemblea è formata da tutti gli associati.
2. Ciascun socio, ha diritto ad un voto.
3. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. Non sono previsti indennità, gettoni di presenza, né rimborsi spese per i membri dell'assemblea.

Art. 9)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.
2. Tale comunicazione dovrà essere inviata dal Segretario a tutti i

soci, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Revisore dei conti, al Tesoriere, anche a mezzo fax o e-mail, con ricevute di ricevimento e/o conferma di lettura, almeno 15 giorni prima della data fissata; per casi di particolare urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

3. L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 10)

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla nomina del Consiglio Direttivo (salvo quanto previsto dal successivo art.13), del Tesoriere, del Revisore dei conti e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.

Art. 11)

1. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo con il programma dell'attività sociale.
2. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, nonchè in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei soci fondatori e della maggioranza dei soci sostenitori;

in seconda convocazione con la presenza dei soci fondatori e di almeno un terzo dei soci sostenitori.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
5. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati sia in prima sia in seconda convocazione.
6. Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di quest'ultimo da persona nominata dall'Assemblea.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, qualora ne sia impedito, dalla persona designata dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. I verbali delle deliberazioni assembleari sono trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13)

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da

quattro membri secondo quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina.

2. Il Consiglio Direttivo sarà composto da:

- a) due rappresentanti del Comune di Pavia nella persona del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura (o dei loro delegati);
- b) un rappresentante della Fondazione Banca del Monte di Lombardia nella persona del Presidente della Fondazione (o di un suo delegato);
- c) un rappresentante dei Soci Sostenitori eletto annualmente dall'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e può compiere tutti gli atti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

4. In particolare spettano al Consiglio:

- a) la nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
- b) la determinazione dei criteri per l'ammissione dei soci sostenitori;
- c) la determinazione (entro il 31 dicembre di ogni anno) dell'ammontare della quota di partecipazione all'Associazione dei soci Fondatori e dei soci Sostenitori per l'anno successivo;
- d) l'attuazione delle finalità previste dallo Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea sulla base anche di una programmazione economica preventiva;

e) la redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti.

Art. 14)

1. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e, rispettivamente, al bilancio preventivo con il programma dell'attività sociale e l'ammontare delle quote associative.
2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante convocazione da parte del Segretario contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i consiglieri, anche a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.
5. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

6. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei Consiglieri; in tal caso uno dei Consiglieri comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede dell'associazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione.

Art. 15)

1. In caso di dimissioni, di recesso o di decadenza di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il consigliere così nominato decade dalla carica unitamente al Consiglio di cui fa parte.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere sostituito senza indugio. In questo caso i consiglieri

uscenti conservano i poteri di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

3. Il Consiglio Direttivo per il perseguimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

4. Esso può delegare particolari poteri ed incarichi ad uno o più Consiglieri Delegati ovvero ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di quattro componenti, membri del Consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio direttivo può inoltre conferire al Presidente, al Vice Presidente ai consiglieri ed ai soci, in relazione alle loro specifiche competenze, incarichi di lavoro finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

6. Il Consiglio provvede anche alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea, alla organizzazione dei vari settori in cui si articola l'attività sociale, nonché all'assunzione di personale tecnico ed amministrativo.

7. Il Consiglio Direttivo provvede altresì:

a) alla redazione del Regolamento di attuazione del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) alla nomina del Tesoriere stabilendone compiti e durata

dell'incarico;

c) alla nomina del Segretario tra i membri dell'Assemblea o anche al di fuori di essa;

d) alla eventuale nomina di uno o più Direttori dei singoli settori, stabilendone i relativi poteri e la durata, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione.

TITOLO VII

PRESIDENTE

Art. 16)

1. Il Presidente dell'Associazione è il Sindaco pro tempore del Comune di Pavia ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Art. 17)

Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio ed è investito della rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Ente.

TITOLO VIII

VICE-PRESIDENTE

Art. 18)

1. Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo è l'Assessore alla Cultura del Comune di Pavia.

2. Egli sostituisce il Presidente anche nei confronti dei terzi, in tutti i casi di assenza e/o impedimento del Presidente.

TITOLO IX

SEGRETARIO

Art. 19)

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i membri dell'Assemblea o anche al di fuori di essa - ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo.
2. Esso coadiuva il Presidente e cura la redazione delle delibere degli organi sociali.

TITOLO X

TESORIERE

Art. 20)

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri dell'Assemblea o anche al di fuori di essa, ove alla sua nomina non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
2. Il Tesoriere svolge tutte le funzioni di natura finanziaria, contabile, fiscale previste dal suo ruolo controlla le entrate e provvede alle spese, che devono essere tutte comprovate.

TITOLO XI

ASSOCIATI

Art. 21)

1. Gli associati si dividono in fondatori e sostenitori.
2. Gli associati, che devono essere di specchiata moralità, sono tenuti a mantenere un comportamento conforme ai principi della correttezza e della lealtà cui si ispira l'Associazione.

Art. 22)

1. Sono Soci Fondatori il Comune di Pavia e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
2. Essi sono tenuti a corrispondere le quote associative determinate ai sensi del successivo art.24.
3. In virtù del rilevante apporto all'Associazione in termini finanziari e di messa a disposizione di strumentazioni tecniche e informatiche, di strutture, di ospitalità e di personale esperto nella progettazione, organizzazione e gestione delle manifestazioni, il Comune di Pavia è individuato come soggetto attuatore del programma dell'Associazione.
4. Il Direttore organizzativo dell'attività dell'Associazione è il Dirigente del Settore Cultura del Comune di Pavia, che si avvale della collaborazione della struttura comunale, specie del Settore Cultura, nonché dell'apporto di varie competenze messe a disposizione

dagli altri Soci.

5. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, su richiesta del Presidente alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
6. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, su richiesta del Presidente, alle riunioni del Comitato Scientifico.
7. Il Direttore, inoltre, redige una relazione sull'attività dell'Associazione che invia al Consiglio Direttivo in tempo utile per la redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Art. 23)

1. Associati Sostenitori sono coloro che, avendone presentato apposita domanda al Consiglio Direttivo su modulo fornito dall'Associazione, siano successivamente ammessi nell'Associazione.
2. Sulla domanda di ammissione, decide il Consiglio Direttivo in via preliminare e l'Assemblea nella prima riunione, in via definitiva.
3. Gli associati sostenitori sono tenuti a corrispondere le quote associative determinate ai sensi del successivo art.24.

Art. 24)

1. Le quote associative dovranno essere stabilite di anno in anno da parte del Consiglio Direttivo in funzione degli obiettivi e dei programmi dell'associazione, ma non potranno essere di importo inferiore:
 - a) per gli associati Sostenitori ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

b) per gli associati Fondatori ad Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).

2. La quota associativa degli associati Sostenitori potrà essere corrisposta dagli associati anche in natura, ma solo nel caso di espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi dell'associazione, mediante l'esecuzione di servizi e/o prestazioni d'opera per un valore equivalente.

Art. 25)

1. I soci Fondatori o Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, per tutti gli anni di partecipazione all'associazione successivi a quello della iscrizione e sino alla perdita della qualità di associato.

Art. 26)

1. Gli associati hanno diritto di intervenire in assemblea, di esprimere il proprio voto, di candidarsi ed essere eventualmente eletti alle cariche associative, di impugnare le deliberazioni assembleari che ritengano contrarie alla legge o allo Statuto.
2. Gli associati tutti si impegnano a rispettare le disposizioni del presente Statuto e del redigendo Regolamento.
3. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Art. 27)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. In particolare tutti gli associati (fondatori e sostenitori) possono recedere dall'Associazione con effetto dall'anno successivo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi con Raccomandata A/R indirizzata al Presidente dell'Associazione presso il Palazzo Municipale, Piazza Municipio 2, Pavia, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 ottobre di ciascun anno.
3. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi.
4. Costituiscono senz'altro gravi motivi che legittimano l'esclusione l'inadempimento dell'obbligo di versare nei termini la quota associativa annuale ovvero la tenuta di una condotta tale da indurre a ritenere venuto meno il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra i membri dell'Associazione
5. L'Assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono recuperare i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO XII

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art.28)

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo

annualmente tra personalità del mondo della cultura umanistica e scientifica, con particolare attenzione a quelle personalità di riferimento per le iniziative promosse dall'Associazione nei diversi ambiti disciplinari.

2. La nomina dei componenti deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dall'Assessore alla Cultura pro tempore del Comune di Pavia.
4. Il Comitato Scientifico è responsabile della programmazione e della definizione dei temi e dei contenuti culturali delle iniziative che si svolgono nell'ambito dell'attività di Pavia città Internazionale dei Saperi.
5. Nella programmazione dell'attività scientifica il Comitato deve tener conto del programma di spesa di cui al bilancio preventivo.
6. Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio Direttivo sulla programmazione all'inizio dell'anno di riferimento e relaziona all'Assemblea sull'attività svolta nell'anno precedente.
7. Non sono previsti indennità né rimborsi spese per i componenti del Comitato Scientifico per la partecipazione alle riunioni.

TITOLO XIII

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 29)

1. Ove l'Assemblea lo ritenga, nomina un Revisore dei conti, anche non

socio, che resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

2. Al Revisore è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
3. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il suo compenso sarà stabilito del Consiglio Direttivo all'atto della nomina.
4. Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; dà parere sui bilanci.

TITOLO XIV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 31)

1. Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'assemblea provvederà con la maggioranza di cui al precedente art. 27), alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente dai soci, i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
2. I fondi e i beni residuati dopo la liquidazione saranno devoluti al

Comune di Pavia per attività culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 commi 190 e ss. della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XV

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

Art. 32)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Associazione e uno o più dei suoi membri e comunque derivanti dal presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, competente è il Foro di Pavia.

Art.33)

Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dagli articoli del presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge applicabili.